




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 14 - 2020

Emendamento A.1 al disegno di legge n. 733/A Stralcio I Comm Bis/A

*Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi
e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti*

NOTA DI LETTURA

XVII Legislatura – 10 giugno 2020



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4752; 091 705 4884 - fax 091 705 4371 - mail: serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

PROFILI DI CRITICITA' DELL'EMENDAMENTO A.1

Con riferimento ai profili di criticità relativi all'emendamento A.1 si rappresenta quanto segue.

Comma 1

La norma disciplina gli interventi ed i poteri della Regione in materia di protezione civile per le ipotesi di emergenza a carattere regionale di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b) del Codice di protezione civile (decreto legislativo n. 1/2018).

In particolare, è previsto che *“al verificarsi o nell'imminenza degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b) citato”* la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, dichiarare lo stato *“di crisi e di emergenza”*. A tal proposito si suggerisce di attenersi alla lettera del Codice di protezione civile che parla esclusivamente di stato di *“emergenza”*, in quanto il termine *“crisi”* potrebbe far pensare a circostanze non strettamente legate agli eventi emergenziali puntualmente descritti nel Codice di protezione civile. Appare, inoltre, opportuno, onde evitare profili di criticità riguardanti il corretto riparto di competenze tra Stato e Regione, considerata l'esigenza di uniformità di comportamento in tutto il territorio nazionale nella materia in questione, inserire una clausola di salvaguardia che riconduca la normativa introdotta alle modalità ed ai poteri previsti dal Codice di protezione civile in capo alle Regioni.

Si propone, quindi, di inserire alla fine del comma 1 l'inciso “nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dagli articoli 24, comma 9 e 25, comma 11 del Codice di protezione civile”.

Comma 2

Il riferimento temporale alla durata dello stato di emergenza regionale appare in linea con le previsioni del Codice.

Con riferimento al secondo e terzo periodo occorre chiarire il significato della norma. In particolare occorre precisare se l'ipotesi di coesistenza di due stati di emergenza sia riferita al medesimo evento emergenziale posto a presupposto della dichiarazione di emergenza nazionale, ovvero si riferisca a differenti eventi emergenziali, l'uno di carattere nazionale e l'altro di carattere regionale.

Nella prima ipotesi la disciplina di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 potrebbe non apparire rispettosa dei limiti posti alla competenza regionale in materia considerato l'interesse dello Stato a gestire l'evento in maniera unitaria e alla luce peraltro della disciplina normativa già esistente.

Nella seconda ipotesi varrebbe comunque la disciplina dettata dall'emendamento in questione e, pertanto, potrebbe apparire pleonastico prevedere che la Regione non possa operare in contrasto con la normativa statale in materia che sembrerebbe riguardare altra fattispecie.

L'ultimo periodo del comma 4 disciplina le modalità per la revoca dello stato di emergenza.

Comma 3

Il comma prevede le misure conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza regionale.

Con riferimento alla lettera a) si ritiene che l'individuazione degli interventi in questione debba essere ricondotta alle categorie individuate dall'articolo 25 comma 2 del Codice di protezione civile.

Con riferimento alla lettera b) la disposizione, che esclude la valutazione ambientale strategica per i piani e programmi di cui al Codice per l'ambiente, sembra esorbitare rispetto ai limiti posti alla competenza regionale in tema di ambiente, confermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia.

Comma 6

Con riferimento alla lettera c) il richiamo all'applicazione dell'articolo 163 del codice degli appalti è pleonastico in quanto tale disposizione riguardante le procedure "in caso di somma urgenza e di protezione civile" è già applicabile e vigente in Sicilia in forza del rinvio dinamico al suddetto Codice operato dalla legislazione regionale vigente.

Comma 7

La norma prevede che, in deroga alle previsioni dell'articolo 30, comma 4 della legge regionale 7/2019, il meccanismo del silenzio assenso possa operare anche nei casi in cui le norme comunitarie impongano l'adozione di un provvedimento espresso.

Tale disposizione appare in contrasto a con i limiti posti alla competenze regionale in tema di tutela dell'ambiente.